

testo in vigore dal: 1-4-1990

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA SULLA  
COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA DOGANALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica  
Finlandese:

desiderosi di sviluppare la collaborazione tra le Amministrazioni  
doganali degli Stati contraenti;

considerato che le violazioni alla legislazione doganale sono  
pregiudizievoli agli interessi economici, fiscali e commerciali degli  
Stati contraenti;

considerata l'importanza di assicurare la corretta applicazione delle  
disposizioni che disciplinano la riscossione e la restituzione dei dazi  
doganali e delle altre imposte estese all'importazione o alla  
esportazione;

convinti che la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni  
alla legislazione doganale nonché la corretta applicazione dei dazi  
doganali e delle altre imposte e tasse da riscuotere o rimborsare  
all'importazione o all'esportazione possono essere rese efficaci  
attraverso la cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati  
contraenti;

tenuto conto delle vigenti disposizioni internazionali concernenti la  
mutua assistenza in materia doganale;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1  
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- a) il termine «legislazione doganale» comprende il complesso delle norme legislative e regolamentari relative all'importazione, all'esportazione ed al transito delle merci nonché ai mezzi di pagamento, concernenti sia i dazi doganali e le altre imposte e tasse da riscuotere o rimborsare all'importazione o all'esportazione sia le misure di proibizione, restrizione o controllo;
- b) il termine «Amministrazioni doganali» indica l'Amministrazione doganale, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e la Direzione Generale delle Dogane, per la Repubblica finlandese, competenti per l'applicazione delle disposizioni indicate nella lettera a);
- c) il termine «violazione alla legislazione doganale» comprende tutte le trasgressioni o tentativi di trasgressione delle disposizioni indicate alla lettera a).

ARTICOLO 2  
Portata

Gli Stati contraenti, tramite le rispettive Amministrazioni doganali e nel rispetto delle norme contenute nel presente Accordo, si prestano reciprocamente assistenza allo scopo di:

- a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale nonché il recupero dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse che siano sorti in applicazione della legislazione doganale nell'altro Stato contraente;
- b) prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alla legislazione doganale.

Gli Stati contraenti si adoperano in tutti i modi al fine di promuovere qualsiasi altra forma di reciproca collaborazione e contatto.

### ARTICOLO 3

#### Scambio di informazioni

1. Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si scambiano, a richiesta, qualsiasi informazione che possa essere d'ausilio per assicurare l'esatta riscossione o rimborso dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse all'importazione e all'esportazione, e, in particolare, le informazioni che possono essere di ausilio nella determinazione del valore in Dogana delle merci, della classificazione tariffaria e dell'origine.
2. Qualora l'Amministrazione adita non disponesse delle informazioni richieste, promuoverà le necessarie indagini nel quadro delle proprie disposizioni interne di legge o regolamentari.
3. Nello svolgimento di queste indagini l'Amministrazione adita procede come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra Amministrazione del proprio Paese.

### ARTICOLO 4

Le Amministrazioni doganali si scambiano, a richiesta, le informazioni necessarie per assicurare che:

- a) le merci importate in uno degli Stati contraenti siano state esportate legalmente dall'altro Stato contraente;
- b) le merci esportate da uno Stato contraente siano state importate legalmente nell'altro Stato contraente;
- c) le merci che godono di agevolazioni all'esportazione da uno degli Stati contraenti siano state debitamente importate nell'altro Stato contraente. In questo contesto sono anche fornite le informazioni circa le misure doganali alle quali le merci sono state assoggettate all'importazione.

### ARTICOLO 5

1. Le Amministrazioni doganali si scambiano, di iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione concernente violazioni alla legislazione doganale, ed in particolare le informazioni concernenti:
  - a) nuovi metodi o mezzi usati o sospettati di essere usati per commettere violazioni alla legislazione doganale;
  - b) merci note o sospettate di essere oggetto di contrabbando;
  - c) veicoli, natanti, aeromobili o altri mezzi di trasporto che sono noti o sospettati di essere stati usati per commettere violazioni alla legislazione doganale o che sono sospettati di essere usati per commettere tali violazioni.
2. L'Amministrazione doganale di uno Stato contraente fornisce, di iniziativa o su richiesta, all'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente, rapporti, prove esistenti o copia autentica di documenti dai quali si rilevano informazioni su transazioni, individuate o programmate, che costituiscono o sembrano costituire violazioni alla legislazione doganale di quello Stato contraente.

### ARTICOLO 6

Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si scambiano, a richiesta, le informazioni concernenti le disposizioni doganali vigenti, ivi comprese le procedure di sdoganamento, applicate nei rispettivi territori.

Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti collaborano tra loro in tutte le questioni doganali di reciproco interesse e si scambiano informazioni ed esperienze nei vari settori dell'attività doganale.

## ARTICOLO 7

### Sorveglianza sulle persone, le merci ed i mezzi di trasporto

Nei limiti dei propri poteri e secondo le proprie possibilità, l'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, su iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente, esercita la sorveglianza:

- a) sul movimento, e più particolarmente, all'entrata ed all'uscita dal proprio territorio delle persone, le quali siano note o sospettate di aver violato le leggi doganali dell'altro Stato contraente o che siano sospettate di commettere tali violazioni;
- b) sui veicoli, natanti, aeromobili o altri mezzi di trasporto che siano noti o sospettati di essere od esser stati usati per violare la legislazione doganale dell'altro Stato contraente;
- c) sui movimenti di merci che siano state segnalate dall'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente come merci oggetto di notevole traffico illecito nello Stato richiedente;
- d) sui luoghi ove siano stati costituiti depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico illecito nel territorio dell'altro Stato contraente.

## ARTICOLO 8

### Indagini

1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Amministrazione dell'altro Stato contraente procede ad indagini ufficiali concernenti azioni che sono o possono essere ritenute in violazione alla legislazione doganale dello Stato richiedente. L'Amministrazione doganale dello Stato adito comunicherà l'esito delle indagini all'Amministrazione dello Stato richiedente.
2. Tali indagini vengono svolte nel quadro delle rispettive disposizioni interne. L'Amministrazione adita procede come se agisse per proprio conto o per richiesta di altra Amministrazione del proprio Paese.

## ARTICOLO 9

I funzionari dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, autorizzati a svolgere indagini sulle violazioni alla legislazione doganale, possono, in casi particolari, con l'approvazione dei funzionari autorizzati dall'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente, assistere, nel territorio di quest'ultimo Stato, alle indagini in merito a violazioni alla legislazione doganale vigente nello Stato richiedente.

## ARTICOLO 10

L'Amministrazione di ciascuna Parte contraente può autorizzare i propri agenti a deporre, nei limiti della detta autorizzazione, in veste di testimoni o di esperti, in procedimenti civili, penali o amministrativi concernenti questioni disciplinate dal presente Accordo ed instaurate nell'altra Parte contraente.

## ARTICOLO 11

### Uso di informazioni e documenti

1. Le informazioni, i documenti e le comunicazioni ricevuti nel quadro della assistenza amministrativa non possono essere usati per scopi diversi da quelli indicati nel presente Accordo. Tali informazioni, documenti e comunicazioni possono essere divulgati ad organi diversi da quelli che li hanno richiesti solo con il consenso dell'Amministrazione

doganale che li ha forniti e sempre che la legislazione dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tali comunicazioni.

2. Le richieste, le informazioni, le relazioni degli esperti e le altre comunicazioni ricevute da uno Stato contraente godono della stessa protezione giuridica e sono soggette alla stessa segretezza ufficiale che si applica in quello Stato allo stesso tipo di richieste, informazioni e documenti.

#### ARTICOLO 12

1. Le Amministrazioni doganali possono, in conformità agli scopi del presente Accordo e nell'ambito della portata dello stesso, usare le informazioni ed i documenti ricevuti ai sensi del presente Accordo quali prove da tenere agli atti, nonché quali prove nei rapporti e nelle dichiarazioni nei procedimenti giudiziari o amministrativi.

2. L'uso di tali informazioni e documenti sarà considerato come acquisito ai sensi della legislazione nazionale dello Stato contraente che li ha ricevuti.

#### ARTICOLO 13

##### Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. La Parte contraente adita potrà rifiutare, interamente o in parte, la prestazione della assistenza prevista dal presente Accordo se ritiene che la stessa assistenza sia pregiudizievole per la sua sovranità, sicurezza o altro interesse essenziale.

2. Qualora una richiesta di assistenza non possa essere esaudita, lo Stato contraente che ha effettuato la richiesta dovrà esserne informato senza ritardo e venire a conoscenza delle ragioni del rifiuto di fornire assistenza o della limitazione della stessa.

#### ARTICOLO 14

Qualora l'Amministrazione doganale dovesse richiedere assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se adita a sua volta da parte dell'altro Stato contraente, la stessa dovrà richiamare l'attenzione su tale fatto nella richiesta medesima. L'esecuzione di tale richiesta sarà a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

#### ARTICOLO 15

##### Notificazioni e misure e decisioni amministrative

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato notificherà, nel rispetto delle disposizioni interne vigenti sul proprio territorio, alle Parti interessate, sia direttamente che tramite l'Amministrazione competente, tutte le misure e decisioni prese dalle Autorità amministrative in applicazione della legislazione doganale.

#### ARTICOLO 16

##### Recuperi

L'Amministrazione doganale adita provvede, nel rispetto delle disposizioni interne vigenti in materia, al recupero dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse alla importazione per crediti che siano sorti nell'altro Stato contraente in applicazione della propria legislazione doganale.

Il relativo titolo esecutivo emesso nello Stato contraente richiedente è riconosciuto come tale anche nello Stato contraente adito.

Il credito viene riscosso nella valuta dello Stato contraente adito, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta di assistenza.

Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti stipuleranno tra di loro apposite modalità e procedure per la pratica applicazione dei precedenti commi.

#### ARTICOLO 17

##### Costi e spese

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di rimborso delle spese risultanti dall'applicazione del presente Accordo ad eccezione di quelle risultanti da indennità dovute a testimoni ed esperti ai sensi dell'art. 10.

#### ARTICOLO 18

##### Scambio di assistenza

L'assistenza prevista dal presente Accordo viene attuata direttamente tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti. Tali Amministrazioni stabiliscono, di comune accordo, le modalità di pratica attuazione dell'Accordo.

#### ARTICOLO 19

##### Entrata in vigore e termine

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica per iscritto fra le Parti contraenti del completamento delle rispettive procedure interne.

2. L'Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente in ogni momento per iscritto, per via diplomatica.

In tale caso cesserà di avere effetto tre mesi dopo la ricezione della notifica.

Fatto a Roma il 1° ottobre 1987, in due originali ciascuno in lingua italiana e finnica, i due testi facendo egualmente fede.

Dichiarazione interpretativa

Al momento di procedere alla firma del presente Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica finlandese per la cooperazione e la mutua assistenza fra le Amministrazioni doganali rispettive, i sottoscritti Direttori Generali delle Dogane hanno convenuto quanto segue:

Nella Repubblica italiana l'espressione «dazi doganali», di cui all'art. 1 - lett. a), comprende anche i prelievi, le restituzioni e tutti gli altri diritti all'importazione e all'esportazione istituiti dai competenti Organi comunitari.